



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 08/02/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 53

Legge regionale n. 3/05 Titolo I - art. 17, comma 4 - Individuazione delle sedi delle Commissioni Provinciali Espropri (CC.PP.EE.) - Integrazione all'atto di indirizzo amministrativo adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1495/06.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, dott. Onofrio INTRONA, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio regionale Espropri, confermata dal Dirigente f.f. del medesimo Ufficio e dal Dirigente del Settore LL.PP., riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, in attuazione della norma recata dall'art. 17 comma 4 lett. a) della L.R. 3/05, con atto di indirizzo amministrativo adottato con la deliberazione n. 1495 del 03.10.2006, pubblicata sul BURP n. 132 del 17.10.2006 e nel sito informatico regionale, ha, fra l'altro, individuato la sede di ciascuna delle istituende Commissioni Provinciali Espropri (CC.PP.EE.), allocandole presso quella dei Presidenti delle rispettive Amministrazioni Provinciali di riferimento.

L'Assessore regionale alle OO.PP. con nota prot. 377/SP del 05.10.2006 ha, quindi, invitato i Presidenti delle cinque Province pugliesi a dare attuazione al predetto atto di indirizzo amministrativo, ponendo a disposizione delle relative istituende CC.PP.EE., presso le proprie sedi, locali idonei allo svolgimento delle attività delle stesse.

Senonchè i Presidenti di alcune Amministrazioni provinciali hanno formalmente lamentato la precaria situazione logistica, a causa del relativo sovraffollamento, in cui versano i propri uffici allocati in immobili di proprietà provinciale; talchè l'attuazione dell'atto di indirizzo amministrativo regionale costringerebbe le predette Amministrazioni a locare immobili di terzi, con aggravio del relativo bilancio.

In proposito, è da ribadire che l'individuazione delle sedi delle CC.PP.EE., ancorché operata con puntuali motivazioni, è derivata da atto di indirizzo amministrativo regionale; ne consegue che la relativa attuazione non ne configura l'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche in esso indicate.

Và, d'altronde, considerato che le CC.PP.EE. previste dalle vigenti norme in materia non sono, né devono intendersi quali organismi collegiali propri della Regione Puglia, per lo svolgimento delle cui attività si configurerebbe l'obbligo regionale di assicurare la disponibilità di risorse anche logistiche.

Né tali attività possono ritenersi esclusivamente connesse con quelle istituzionali della Regione; esse, invece, svolgono attività autonome, loro direttamente attribuite dalla legge, propedeutiche e conseguenti all'esercizio di potestà proprie dell'Autorità espropriante istituita da qualsivoglia soggetto pubblico

(Regione, ma anche Province, Comuni, Comunità Montane, ecc.) operante sul territorio regionale.

Và, inoltre, opportunamente evidenziato che la Regione già sopporta l'onere legislativamente previsto (art. 29 comma 1 lett. b della L.R. 3/05) a carico del bilancio regionale per le spese di funzionamento delle CC.PP.EE., le cui attività, si ribadisce, attengono all'esercizio di tutti i soggetti pubblici operanti nella materia espropriativa sul territorio regionale.

Per le innanzi riportate considerazioni, non si ravvisa né legittima né opportuna l'eventuale previsione di un esclusivo obbligo regionale ad assicurare la disponibilità logistica per le predette Commissioni, presso proprie sedi.

E', peraltro, da osservare che le innanzi riportate lamentele (che, allo stato, non riguardano tutte le Amministrazioni provinciali interessate e risultano contingenti e conseguenti a singole situazioni di fatto) appaiono oggettivamente condivisibili e, in periodo temporale anche successivo all'avvio dell'attività delle singole CC.PP.EE., potrebbero essere rappresentate da altre Amministrazioni provinciali che attualmente non subiscono siffatte situazioni.

Pertanto, al fine di evitare il verificarsi di difficoltà di ordine logistico all'attività di dette Commissioni, si ritiene opportuno integrare l'atto di indirizzo amministrativo adottato con la deliberazione n. 1495/06, mediante soluzione alternativa allo stesso.

Allo scopo, idoneo appare l'indirizzo per il quale, ove il Presidente di una Provincia faccia pervenire all'Assessore regionale alle OO.PP. formale dichiarazione circa l'impossibilità di dare attuazione alla delibera G.R.1495/06, si individui la sede della Commissione presso quella di uno degli altri Enti, Uffici, Istituti (Agenzia del Territorio, Struttura Tecnica Periferica regionale, I.A.C.P.) in essa rappresentati, che abbia disponibilità logistica.

Nei casi previsti dall'art. 1 comma 3 del Regolamento regionale n. 12/06, tale dichiarazione verrà trasmessa, per conoscenza, anche al Presidente delegato della Commissione interessata, che curerà formalmente i necessari contatti con i titolari dei predetti organismi, finalizzati ad accertare la disponibilità logistica di uno di essi ad ospitare la sede della Commissione.

Ove il Presidente della Commissione coincida con il Presidente della Provincia, l'accertamento della disponibilità logistica sarà curato direttamente dallo stesso.

Accertata siffatta disponibilità, il Presidente della Commissione ne comunicherà formalmente la sede all'Assessore regionale alle OO.PP.

Qualora l'accertamento della disponibilità logistica presso la sede di uno degli organismi rappresentati in Commissione avesse esito negativo, il Presidente della Commissione lo comunicherà all'Assessore regionale alle OO.PP., che provvederà a riferire alla Giunta regionale per le conseguenti determinazioni.

Si propone, pertanto, l'integrazione all'atto di indirizzo amministrativo adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1495/06, concernente l'individuazione delle sedi delle CC.PP.EE., nella formulazione innanzi riportata.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle surriportate risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 della L.R. 3/05, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4° lett. k) della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Regionale Espropri e dal Dirigente del Settore LL.PP.;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 3/05, l'integrazione all'atto di indirizzo amministrativo adottato con propria deliberazione n. 1495 nella seduta del 03.10.2006, concernente l'individuazione delle sedi delle Commissioni Provinciali Espropri da istituire in attuazione dell'art. 17 della L.R. 3/05, nella formulazione di cui in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;

- di incaricare il Settore LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri - per l'attuazione del presente atto di indirizzo;

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito informatico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - comma 1 lett. a), b) - della L.R. 12.04.1994 n. 13.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
